

- 18) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 19) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 20) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione (cod. 1560 €270,20; cod. 1561 €40,53) e alle spese relative ai valori bollati (cod. 1562 €117,00) tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
 PETROL FISHING s.a.s. di Pignotti Sonia & C.
 Pignotti Sonia
 f.to digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.
 Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: petrolfishing@pec.it.
 Ancona, addì 07/12/2023

IL CONCESSIONARIO
 PETROL FISHING s.a.s. di Pignotti Sonia & C.
 Pignotti Sonia
 f.to digitalmente

IL PRESIDENTE
 Ing. Vincenzo Garofalo
 f.to digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
 Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
 f.to digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il
 presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
 Ancona il 12/12/23 al n° 1661 serie 1
 con l'esazione di euro 677,73

L'Ufficiale Rogante
 L'Ufficiale Rogante
 Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. 02-15 del registro
 Concessioni - Anno 2023

N. del repertorio 2126

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
 del Mare Adriatico Centrale
 (C.F. e P.IVA n. 00093910420)

<input type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input checked="" type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
 SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
 Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
 Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
 Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
 Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.
 Vista la precedente licenza demaniale n. 02-09/2017 del 17/08/2017, rep. 1169, avente scadenza naturale al 31/12/2020 e prorogata al 31/12/2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 199 comma 3 lett. b) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, come ulteriormente modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 7/12/2021 n. 215, a mente del quale, al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, la durata delle concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. e dell'art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84, in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, è prorogata ex lege di 24 mesi;
 Vista la istanza presentata dalla società Petrol Fishing s.a.s. di Pignotti Sonia & C. C.F./P.IVA 01823450448, con sede in San Benedetto del Tronto (AP), Viale Marinai d'Italia n. 25, acquisita al prot. n. E-16275 del 28/12/2022, integrata con prot. E-16275 del 2/12/2022 e successive integrazioni, da ultimo la nota acquisita al prot. n. E- 16384 del 29/12/2022.
 Vista la nota prot. n. U-8060 del 11/05/2023 relativa all'avvio del procedimento amministrativo;
 Vista la pubblicazione della domanda sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema M.A.C. in data 11/05/2023, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e che non risultano pervenute osservazioni, opposizioni e/o domande concorrenti al riguardo;
 Visto il Certificato di Pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di San Benedetto del Tronto (n. 0008061/2023 del Registro Pubblicazioni) acquisito al prot. E-10029 del 12/06/2023;
 Visto il favorevole parere della Divisione Security - Safety portuale e Servizi all'utenza prot. U-8246 del 12/05/2023;
 Visto il favorevole parere della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto prot. 9511 del 08/06/2023 assunto a prot. E-9910 del 08/06/2023, con prescrizione di verifica delle condizioni di sicurezza delle strutture portanti del manufatto prefabbricato;
 Visto il parere, con prescrizioni, rilasciato dalla Direzione Tecnica-Programmazione prot. I-11286 del 27/06/2023;
 Vista la relazione tecnica emessa il 23/08/2023 dall'Ing. Domenico Palestini ove certifica l'idoneità statica e dichiara idonee dal punto di vista statico le opere del fabbricato in oggetto, acquisita con la nota prot. E-14426 del 25/08/2023;
 Vista la delibera n. 69 in data 31/10/2023 del Comitato di Gestione resa ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
 Visto il successivo favorevole parere rilasciato con nota prot. 16545 del 02.10.2023 dalla Direzione Tecnica-Programmazione;
 Vista l'autorizzazione ex art. 19 D.Lgv. 08/11/1990 n. 374 rilasciata dell'Ufficio delle Dogane di San Benedetto del Tronto prot. 8319 del 06/09/2006, assunta a prot. E-18891 del 09/11/2023;
 Visto il versamento dell'importo di € 3.377,50 in data 07/11/2023, determinato come da atto di accertamento n. 02-139/23 del 18/08/2023, giusta quietanza acquisita con prot. n. E-18891 del 09/11/2023;
 Vista la polizza fidejussoria n. 40079491000055 emessa da TUA Assicurazioni e connessa appendice di variazione n. 1 del 15/05/2023 e n. 2 del 04/07/2023, per l'importo onnicomprensivo delle licenze demaniali intestate alla concessionaria, pari a € 30.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione di che trattasi;
 Vista la polizza assicurativa n. 40079412000488 emessa dalla società TUA Assicurazioni quale copertura RCT-RCO con massimale di €5.000.000,00 e connessa quietanza di pagamento del premio per l'anno 2023;
 Vista la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. della B.D.N.A. resa in data 30/06/2023 prot. PR_APUTG_Ingresso_0043090_20230630, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista la certificazione di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ascoli Piceno - Ufficio Territoriale di S. Benedetto del Tronto assunta a prot. E-12243 del 12/07/2023;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

A **PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti Sonia & C.** codice fiscale **01823450448**
di occupare una **zona demaniale marittima di complessivi mq. 26,00 sita in ambito portuale del Comune di San Benedetto del Tronto, precisamente a ridosso del muro paraonde del Molo Nord, al fine di mantenere un manufatto prefabbricato di mq. 26,00 adibito ad ufficio, connesso all'attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, affini e forniture navali in genere.**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2023 = € 3.377,50 (dal 01/01/2023 al 31/12/2023, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT);

L'importo del canone demaniale è stato determinato nella misura minima del canone applicabile per come comunicato con la Circolare n. 2 del 30/12/2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà durata di **mesi 48 dal 01/01/2023 al 31/12/2026.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.


Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti; vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.


Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:


- 1) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 2) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 3) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 4) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza.
- 5) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 6) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
- 7) Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI, di igiene e sanità pubblica
- 8) Le installazioni non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità, restando pienamente responsabile il concessionario che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza.
- 9) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione, ivi inclusa, se dovuta e/o richiesta dall'Autorità concedente, la verifica di sicurezza sismica e statica del manufatto assentito.
- 10) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali, nonché l'ottenimento di autorizzazioni e/o valutazioni di competenza di altre Amministrazioni.
- 11) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi, gli aggiornamenti catastali riconnessi e a rispettare le procedure previste dal SID, consegnando a questa Autorità copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 12) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 13) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 14) Nell'esercizio della concessione in argomento, provvederà direttamente il soggetto concessionario interessato per la corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito della concessione medesima, nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 così come da ultimo modificato ed integrato recante norme in materia ambientale.
- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento, in particolare nella misura minima del canone applicabile per come comunicato con la Circolare n. 2 del 30/12/2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 16) Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 17) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.



SEZIONE a-a'




COPERTURA



PIANTA

Tubazione



PROSPETTO EST

a'